

n. [OMISSIS] R.G. Min

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

SEZIONE UNICA

Il Tribunale riunito in camera di consiglio il giorno 10.09.2026 nelle persone di

dott.ssa Susanna Raimondo Presidente relatrice

dott.ssa Grazia Maria Grieco Giudice

dott.ssa Sofia Ciuffoletti Giudice on.

dott. Filippo Dario Vinci Giudice on.

nell'interesse dei minori

[OMISSIS], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], **[OMISSIS]**, nato a [OMISSIS] il [OMISSIS],
domiciliati in [OMISSIS];

ha emesso il seguente

DECRETO

esaminati gli atti;

letto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 31 D.L.vo 286/1998 e succ. mod. il 21.03.2025 dalla zia **[OMISSIS]**, nata in [OMISSIS] il [OMISSIS], residente in [OMISSIS], rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Paola De Nobili del Foro di Pisa e dall'Avv. Andrea Fulceri del Foro di Pisa, presso il cui studio sito in via Ridolfi n. 6 ha eletto domicilio, finalizzato ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza nello Stato italiano nell'interesse dei minori sopra indicati;

letta la relazione del Servizio sociale territorialmente competente ([OMISSIS]) ed acquisiti i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti nonché le ulteriori informazioni in atti;

acquisito, in data 19.08.2026, il parere favorevole del P.M.;

osservato in diritto che:

- la valutazione del ricorso concerne sia il diritto del minore di restare in Italia con l'assistenza necessaria da parte di un familiare sebbene privo del permesso di soggiorno, sia il diritto di quest'ultimo di assistere il minore in Italia, diritti che riguardano precipuamente quell'interesse superiore dell'unità e solidarietà familiare al quale si ispira il titolo quarto del decreto legislativo 286/1998 laddove, in conflitto con altri interessi, riconosce come primario quello superiore del fanciullo (art. 28, comma 3) e ciò in conformità anche con quanto disposto dall'art. 8 comma 1 della CEDU, secondo cui: «ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare del proprio domicilio e della propria corrispondenza»;

- conseguentemente, l'art. 31 Lgs. n. 286 del 1998 deve essere interpretato alla luce dei principi internazionali in materia di «superiore interesse del fanciullo», che, secondo la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (ratificata in Italia con legge 176/91), deve permeare «con carattere di priorità» ogni decisione, sia dell'autorità giudiziaria che di quella amministrativa, che riguardi un minore, a prescindere dalla sua nazionalità, così come dalle sue condizioni economiche, religiose ecc, ovvero senza discriminazione alcuna;

- la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art. 31 D.Lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell'età e delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto; deve tuttavia trattarsi di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (in questo senso Cass., sez. U, sentenza n. 21799 del 25/10/2010, rv. 614300);

- si deve in particolare considerare sia la condizione di abbandono in cui si troverebbe il minore nel caso di rimpatrio dei soli genitori, sia le difficoltà di ambientamento dello stesso, nato e vissuto in Italia, nel caso di trasferimento nel Paese di origine dei genitori, ove potrebbe non godere delle relazioni affettive e sociali che aveva costruito durante il lungo periodo di permanenza nel territorio italiano né, verosimilmente, delle forme di assistenza garantite nel nostro ordinamento (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 29795 del 12/12/17, rv. 646198-01);

- la presenza di gravi motivi non implica necessariamente, come invece richiesto per l'autorizzazione all'ingresso nello Stato, una situazione di emergenza di natura eccezionale e contingente poiché nel caso di autorizzazione alla permanenza la situazione nella quale vanno ravvisati i gravi motivi può anche non essere attuale ben potendo essere ravvisata quale possibile e futura conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare che dovesse essere espulso, da valutarsi valorizzando «qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto (nel caso in cui segua il genitore espulso nel luogo di destinazione)» (così Cass. civ. [ord.], sez. I, 21-02-2018, n. 4197);

- il provvedimento richiesto costituisce decisione finale rimessa al giudice, frutto di una valutazione comparativa degli interessi in gioco e pertanto di un giudizio sulla meritevolezza della eccezionale concessione al minore di essere assistito in Italia da un suo familiare e conseguentemente della concessione al familiare del diritto di entrare in Italia senza permesso di soggiorno e/o di rimanervi per un periodo determinato e a precise condizioni per garantire detta assistenza anche in deroga alle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nel concorso di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto della sua età e delle sue condizioni di salute;

considerato, in fatto, che a carico della zia ricorrente non risultano precedenti penali né procedimenti penali pendenti e che dalla relazione dei Servizi sociali competenti risulta che il nucleo familiare ha avviato un percorso di piena integrazione sul territorio nazionale;

considerato in particolare che: il padre dei minori lavora come impiegato a tempo pieno in qualità di operaio addetto allo smaltimento dei rifiuti presso [OMISSIS], percepisce una pensione INAIL e svolge una seconda attività a chiamata come agente di sicurezza, che lo impegna per diverse notti a settimana, questo assetto occupazionale determina una sua prolungata e continuativa assenza dal domicilio, sia nelle fasce diurne che in quelle notturne, traducendosi nell'impossibilità oggettiva di partecipare alle routine di accudimento dei figli e di monitoraggio terapeutico della moglie; la nascita dei gemelli è il coronamento di un lungo, faticoso e doloroso percorso di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), la gravidanza, complicata dalla presenza di un fibroma uterino non operabile, è stata caratterizzata da gravi problematiche di salute per la madre, scaturite da una severa reazione avversa alle terapie ormonali della PMA (grave ritenzione idrica con versamento pleurico al polmone destro, ipertensione arteriosa cronica e diabete gravidico); il parto è avvenuto prematuramente alla 37^a settimana di gestazione ed è stato classificato come parto gemellare ad alto rischio; l'esperienza traumatica della patologia gestazionale, unita alla repentina gestione simultanea di due neonati prematuri, ha determinato l'insorgenza nella madre di una Depressione Post-Partum (DPP) (astenia profonda, svenimenti frequenti, nausea, vomito e una temporanea compromissione delle capacità funzionali necessarie all'accudimento primario dei figli e alla gestione della quotidianità) a ciò si è unita la prematura morte del padre a soli 62 anni a causa di un ictus cerebrale in [OMISSIS]; la Sig.ra [OMISSIS], ricorrente, a seguito del parto della sorella e del manifestarsi delle difficoltà di salute di quest'ultima, ha scelto di sacrificare la propria quotidianità nel paese d'origine, essendo sposata da 30 anni, per trasferirsi in Italia nel novembre 2022, inizialmente con un permesso per cure mediche, mossa dall'esclusiva finalità di prestare supporto e accudimento; la zia ricorrente opera come una figura di accudimento primaria, vicaria e integrativa: gestisce i carichi fisici e organizzativi della casa, permettendo alla sorella [OMISSIS] di aderire ai piani di cura personali senza l'ansia da prestazione legata alla gestione di due gemelli in prima infanzia; avendo accudito i minori fin dai primi mesi di vita, è inserita a pieno titolo nella loro mappa dei legami di attaccamento e i bambini si rivolgono a lei con fiducia, riconoscendola quale base sicura; la zia non esercita alcuna attività lavorativa sul territorio e non grava sul sistema di welfare pubblico; i minori sono iscritti alla Scuola dell'Infanzia, il pediatra riferisce che hanno fatto i regolari controlli;

ritenuto che il ricorso meriti accoglimento in quanto la presenza della zia ricorrente, accanto ai minori, appare necessaria per garantire l'assistenza morale e materiale necessaria e che i minori per l'età e per quanto emerso dall'indagine socio-familiare, potrebbero essere concretamente e seriamente pregiudicati dal loro sradicamento dall'ambiente in cui attualmente si trovano, e, dall'altro, della esigenza di stabilità psicologica nella presente fase evolutiva;

ritenuti perciò sussistenti i «gravi motivi» connessi all'età e al benessere psicologico dei minori per autorizzare, «anche in deroga alle altre disposizioni» del suddetto decreto legislativo (cfr. art. 30), la permanenza in Italia della zia ricorrente giacché, valutate le condizioni di vita dei bambini, essa subirebbe un danno psico-fisico da un eventuale allontanamento della zia dal territorio italiano;

ritenuto congruo, allo stato, stabilire in anni due il periodo per il quale autorizzare la permanenza in Italia della zia ricorrente nell'esclusivo interesse dei nipoti minori, durante il quale, in presenza delle condizioni richieste, il familiare autorizzato provvederà a regolarizzare la propria posizione in via amministrativa;

ritenuto infine che al provvedimento debba essere concessa provvisoria efficacia, stanti gli interessi in gioco;

P.Q.M.

visti gli artt. 31 D.Lvo n. 286/98, 737 ss c.p.c., nell'interesse dei minori suindicati,

autorizza la permanenza in Italia di [OMISSIS], zia dei minori generalizzati in epigrafe, per il periodo di due anni invitando contestualmente la stessa a regolarizzare la propria posizione in via amministrativa, occorrendone la possibilità, anche in ragione della convertibilità del permesso di soggiorno per assistenza minori, con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a seguito della modifica dell'articolo 6 del d. lgs. 286/98 apportata dal d.l. 130/2020.

Efficacia immediata.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza (comunicazione ai ricorrenti presso il difensore Avv. Maria Paola De Nobili e Avv. Andrea Fulceri, al P.M., alla Questura di Pisa e al Servizio Sociale di [OMISSIS] competente per territorio).

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Firenze il 10.09.2026

La presidente relatrice

Susanna Raimondo